

## **ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 470 / 2018**

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM 10 E ALTRI INQUINANTI NEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA - BLOCCO PARZIALE DEL TRAFFICO ANNO 2018/2019

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che :

- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteorologiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;
- il PAIR Piano Area Integrato Regionale 2020, approvato dalla Regione con delibera dell'Assemblea legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017, prevede per il periodo 2015/2020 l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- il Pair 2020 all'art. 9.1.3.4 pone in capo ai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti l'adozione di una serie di misure di traffico da modulare nel periodo dal 2015 al 2020 e più precisamente nei periodi invernali dall' 1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti ;
- tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- è stato recentemente firmato il "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" e che tale accordo prevede ulteriori misure emergenziali;
- in ottemperanza agli adempimenti del PAIR in data 26/09/2018 l'amministrazione comunale di San Lazzaro di Savena ha adottato l'ordinanza stradale n. 403/2018;

in data 22 ottobre 2018 la Regione Emilia-Romagna ha adottato la Legge Regionale n. 14 pubblicata sul Bollettino Regionale n. 332 il 22/10/2018 che modifica, all'art. 40, il PAIR 2020 e sancisce:

- il divieto di circolazione per i diesel euro 4 a far data dal 1/10/2020,
- l'adozione di misure emergenziali dopo 3 giorni di superamento continuativo,
- l'istituzione di domeniche ecologiche;
- in data 19/10/2018 i Comuni della città Metropolitana di Bologna hanno convenuto di aderire in modo coordinato a tali nuove disposizioni regionali prevedendo altresì l'estensione delle medesime limitazioni previste dal lunedì al venerdì anche alle "domeniche ecologiche" secondo il seguente calendario: 25/11/2018, 02/12/2018, 06/01/2019, 20/01/2019, 10/02/2019, 17/02/2019, 03/03/2019, 24/03/2019.

### **Considerato:**

- che il Comune di San Lazzaro di Savena ha deliberato con D.G. n.98 del 03/06/2016 di individuare l'area su cui adottare le misure di limitazione previste coincidente con il perimetro del centro abitato di San Lazzaro di Savena;
- che la delimitazione del centro abitato del capoluogo, approvata con Delibera di Giunta n. 199 del 31/10/2012, si estende lungo la via Emilia dal ponte sul Savena (confine con Bologna) all'intersezione con la SP7 Idice in località "Idice tre ponti" interessando quindi le località di San Lazzaro capoluogo, Cicogna, Cicogna Zona Artigianale e Idice;

**Ai sensi** degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

## **O R D I N A**

### **Su tutto il territorio comunale:**

- a) fino al 31 marzo 2019, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile, è vietato l'uso di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- b) è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle";
- c) è obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato; è stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

**Su tutta l'area del centro abitato di San Lazzaro di Savena** che comprende le località "San Lazzaro capoluogo, Cicogna, Cicogna Zona Artigianale e Idice", **(come individuata nella planimetria dell'allegato 1 e di seguito denominata "Centro abitato di San Lazzaro")**, fino al

**31/03/2019, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:**

**A) nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì;**

**divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto quelli:**

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi direttive 98/69/CE B2 o successive);
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

Il provvedimento di cui al presente punto A) non si applica nelle giornate festive di lunedì 17/12/2018, martedì 25/12/2018 mercoledì 26/12/2018 e martedì 01/01/2019.

**B) nelle seguenti domeniche ecologiche 25/11/2018, 02/12/2018, 06/01/2019, 10/02/2019, 17/02/2019, 03/03/2018 24/03/19:**

**divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto quelli:**

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi direttive 98/69/CE B2 o successive);
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

#### **ORDINA INOLTRE**

**C) L'adozione delle seguenti misure emergenziali su tutto il centro abitato di San Lazzaro di Savena fino al 31/03/2019, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, esclusivamente a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE.**

**Se le verifiche di ARPAE effettuate nelle giornate di lunedì e giovedì evidenziano, in un comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti della Città Metropolitana di Bologna, l'avvenuto superamento continuativo per tre giorni del valore limite giornaliero di 50 microgrammi /m3 di PM10, è previsto, dal giorno seguente alla comunicazione di ARPAE, ovvero da martedì o da venerdì e fino al giorno di controllo successivo:**

- **il blocco della circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore;**
- **divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.**

**Dai blocchi alla circolazione di cui al presente punto C sono esclusi i seguenti veicoli:**

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 (conformi direttive 2005/55/CE B2 o successive);
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).
- 4) Nel caso che i giorni di controllo e/o di adozione della misura di blocco alla circolazione di cui al presente punto C), ricadano in giornate festive, il giorno di controllo e di decorrenza delle ulteriori limitazioni vengono rimandate al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso).
- 5) ARPAE provvede inoltre ad effettuare delle previsioni su base statistica che permettono, in caso di previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria favorevoli alla riduzione delle concentrazioni in aria di PM10, di non attivare le misure emergenziali nonostante i 3 giorni di superamento consecutivi .

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020) .

**6) Dell'attivazione di tali misure emergenziali è data notizia mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente.**

7) in occasione delle misure emergenziali saranno potenziati i controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore.

## **A T T E N Z I O N E**

**Sono escluse dai divieti dei punti A), B), C), le aree esterne al centro abitato di San Lazzaro, la tangenziale, alcune delle direttrici principali in entrata/uscita dalla stessa e i percorsi su alcune strade interne al centro abitato di accesso ai parcheggi scambiatori, come di seguito indicate e riportate in planimetria:**

- \* Via C. Jussi (a partire da via Bellaria fino alla rotatoria con via Woolf);
- \* Via Bellaria e via Pontebuco;
- \* Via Martiri di Pizzocalvo;
- \* asse via Woolf - via Palazzetti -via Giovanni XXIII fino al parcheggio sito a fronte delle scuole medie Jussi;
- \* Via Croara;

- \* Via Caselle dal confine comunale, via Poggi, via Caduti di Sabbiuono fino al Parcheggio situato a fronte del Palasport;
- \* Via Cà Ricchi, via Ronco Maruni, per accesso ai parcheggi di scambio con la stazione SFM;
- \* Via Caselle, via Poggi, via Carlo Berti Pichat, via Martiri delle Foibe fino al parcheggio Emilia/Martiri delle Foibe;
- \* Via Maestri del Lavoro, via Aldo Moro, per parcheggi Emilia/Aldo Moro e Emilia/Cimitero;
- \* Via Emilia, nel tratto compreso da via Idice a via Aldo Moro/Vernizza per il transito da/verso Tangenziale e parcheggio scambiatore Emilia/Cimitero;
- \* Vie Scuole del Farneto e Vernizza per il transito da/verso Tangenziale;

•

**Sono esclusi dal divieto di circolazione** di cui ai precedenti punti A), B), C) i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2/3 posti;
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- funzionanti a metano o GPL;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del codice della strada

**Sono oggetto di deroga dal divieto di circolazione** di cui ai precedenti punti A), B), C) i seguenti veicoli:

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- 2a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale,
- 3) veicoli di sicurezza pubblica;
- 4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- 4a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro.
- 5) carri funebri e veicoli al seguito;

- 6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
- 6a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
- 7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
- 8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 9a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- 9b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
- 13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ,ed a tutela igienico ambientale;
- 14) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- 15) adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
- 16) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
- 17) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 18) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 19) veicoli del Comune di san Lazzaro di Savena in servizio;
- 20) veicoli diretti agli istituti scolastici (anche non sul territorio del comune) per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- 21) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- 22) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 16.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti. L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro. L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

## **D I S P O N E**

che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore.

La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

## **O R D I N A A L T R E S I `**

### **Qualora si verificassero le condizioni del punto C) precedente**

**D)** In tutto il territorio del Comune di San Lazzaro di Savena dovranno essere rispettate le seguenti misure:

a) **divieto di uso di biomasse** (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva < 3 stelle.

b) **abbassamento del riscaldamento fino ad un massimo di 19 °C** (+2°C di tolleranza) negli edifici con classificazione (di cui al D.P.R. 412/1993):

E.1 – residenze e assimilabili;

E.2 - uffici e assimilabili;

E.4 – attività ricreative associative o di culto e assimilabili;

E.5 – attività commerciali e assimilabili;

c) **abbassamento del riscaldamento fino ad un massimo di 17 °C** (+2°C di tolleranza) negli edifici con classificazione (di cui al D.P.R. 412/1993):

E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

d) **divieto di combustione all'aperto** (residui vegetali, falò, barbeque, fuochi d'artificio ecc.);

e) **divieto di spandimento liquami zootecnici.**

Le disposizioni di cui ai precedenti punti b) e c) non si applicano agli edifici con classificazione:

E.3 - ospedali, cliniche a case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.6 - attività sportive;

E.7 - attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.

**E) L'adozione della ulteriore seguente misura emergenziale su tutto il territorio di San Lazzaro di Savena fino al 31/03/2019, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, esclusivamente a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE.**

**Se le verifiche di ARPAE effettuate nelle giornate di lunedì e giovedì evidenziano, in un comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti della Città Metropolitana di Bologna, l'avvenuto superamento continuativo per dieci giorni antecedenti del valore limite giornaliero di 50 microgrammi /m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>, è previsto, dal giorno seguente alla comunicazione di ARPAE, e fino al giorno di controllo successivo**

a) **divieto di uso di biomasse** (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva < 4 stelle.

Le disposizioni dei punti D ed E si applicano dal giorno seguente alla comunicazione di ARPAE, ovvero da martedì o da venerdì e fino al giorno di controllo successivo.

Nel caso che i giorni di controllo e/o di adozione della misura di blocco alla circolazione di cui al presente punto D), ricadano in giornate festive, il giorno di controllo e di decorrenza delle ulteriori limitazioni vengono rimandate al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso).

ARPAE provvede inoltre ad effettuare delle previsioni su base statistica che permettono, in caso di previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria favorevoli alla riduzione delle concentrazioni in aria di PM<sub>10</sub>, di non attivare le misure emergenziali nonostante i 4 giorni di superamento consecutivi.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali è data notizia mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente.

L'inosservanza delle disposizioni sopra riportate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 - ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

## **S O S P E N D E**

ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

## **R E V O C A**

l'ordinanza stradale n. 403 del 26/09/2018.

## **DISPONE INOLTRE**

che la presente ordinanza:

- **sarà valida fino al 31/03/2019** e comunque a segnaletica installata;
- sarà resa nota al pubblico mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e con l'apposizione della prescritta segnaletica;
- che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

Lì, 09/11/2018

IL DIRIGENTE  
TUDISCO ANNA MARIA  
**FIRMATO CON FIRMA DIGITALE**  
**ART. 21 DLGS N.82/2005**